



Comune di Ponte Nizza

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.9

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di marzo alle ore undici e minuti zero nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Pernigotti Celestino - Presidente	Si
2. Nevioni Claudio - Consigliere	Si
3. Dedomenici Antonio - Consigliere	Si
4. Scabini Gabriele - Consigliere	No Giust.
5. Risi Ovidio - Consigliere	Si
6. Rosina Maurizio - Consigliere	Si
7. Andreozzi Benedetta - Consigliere	No Giust.
8. Lucchelli Matteo - Consigliere	Si
9. Agosti Aldo - Consigliere	Si
10. Domenichetti Mario - Consigliere	No Giust.
11. Ghiozzi Donato - Consigliere	No Giust.
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Bellomo Daniele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Pernigotti Celestino** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI - TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- i Comuni di Cecima e Ponte Nizza con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata "TERRE DEI MALASPINA" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 "Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
 - con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata "Terre dei Malaspina" da parte dei comuni di Cecima e Ponte Nizza delle funzioni "di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
- con la deliberazione n. 7 assunta in data 23.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle suddette funzioni/servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza all'Unione dei comuni "TERRE DEI MALASPINA";
- con la deliberazione n. 10 assunta in data 30.9.2016 dalla Giunta dell'Unione è stata approvata la presa d'atto trasferimento all'Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cecima e Ponte Nizza ed è stata definita la dotazione organica dell'Unione dei comuni;
- con decreto del presidente dell'unione n. 3 del 1.10.2016 sono stati nominati i responsabili di servizio dell'unione;
 - ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con riguardo agli enti che costituiscono l'unione in considerazione del conferimento delle funzioni all'unione stessa.

VISTO lo Statuto dell'unione ed in particolare

- **l'articolo 1 (Istituzione dell'Unione dei comuni lombarda "Terre dei Malaspina"** che prevede, tra l'altro, che l'Unione ha autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, e la

esercita nel rispetto delle disposizioni vigenti (comma 8) e che all'Unione sono conferite dai Comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite (comma 10)

• **L'articolo 10 (Modalità di ripartizione di spese ed entrate) che prevede**

1. Le spese generali dell'Unione, al netto delle contribuzioni della Regione o di altri enti pubblici, vengono ripartite, tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio equamente proporzionale alla popolazione residente al 31 Dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento ed alla estensione territoriale di ciascun Ente.
2. Le spese relative ai singoli servizi e funzioni vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle deliberazioni di cui al precedente articolo 9, in ragione anche della natura e dei bacini d'utenza di ciascun servizio. I relativi introiti, derivanti da funzioni e servizi, confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinarne il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione conferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio e di determinare, quindi, le relative spese ed i criteri di riparto. In questo caso, il risultato della gestione coinvolgerà, esclusivamente, i Comuni che hanno conferito i servizi.

• **L'articolo 43 (Finanze dell'unione) che prevede, tra l'altro, che**

1. *L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.*
2. *L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti ai servizi gestiti direttamente.*
3. *Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi di cui al comma 1, attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri Enti Pubblici, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite ad altro titolo. In particolare, all'Unione competono entrate derivanti da:*
 - a) *tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati nell'ambito delle funzioni trasferite dai Comuni;*
 - b) *trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti Locali;*
 - c) *trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;*
 - d) *contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;*
 - e) *contributi regionali e statali per incentivazione delle gestioni associate;*
 - f) *trasferimenti della Regione e/o della Provincia per funzioni e servizi conferiti o assegnati;*
 - g) *trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;*
 - h) *rendite patrimoniali;*

- i) accensioni di prestiti
 - j) prestazioni per conto di terzi;
 - k) altri proventi od erogazioni.
4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'Ente stesso, attraverso trasferimenti effettuati secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del presente Statuto.
 5. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, sentita la Giunta.
 6. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi criteri concernenti il conferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione, la deliberazione di conferimento si considera inattuabile.
 7. Il contributo annuale al bilancio dell'Unione a carico dei Comuni è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese dell'Unione e la somma di tutte le entrate proprie della medesima.
 8. La contribuzione da parte dei singoli Comuni aderenti è ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 10.
 9. E' sempre possibile, per ciascun Comune aderente, trasferire risorse aggiuntive all'Unione, rispetto a standard comuni determinati, a fronte di maggiori prestazioni erogate ai cittadini residenti nel proprio territorio.
 10. La quota annuale dovuta all'Unione da parte di ciascun Comune è versata mediante trasferimenti disposti con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.
 11. In caso di protrarsi del ritardo oltre 30 giorni dal termine fissato, la Giunta dell'Unione può deliberare la sospensione dell'erogazione del servizio per il Comune interessato, fatta in ogni caso salva la garanzia dei servizi essenziali per i cittadini, i cui oneri saranno, comunque, imputati all'Ente inadempiente.

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTO il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 23.04.2014 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14.4.2016, il quale demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 - 666), confermando anche per il 2016 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 l. 208/2015;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, predisposto da A.S.M. Voghera S.p.A., gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e dei servizi di igiene ambientale ed integrato con i costi sostenuti direttamente dal Comune per la gestione del servizio, approvato con deliberazione n. 8 del 18/03/2017, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2017 di € 137.199,90 così ripartiti:

COSTI FISSI	€ 74.876,45-
COSTI VARIABILI	€ 62.323,45-

Tenuto conto che, ai fini della determinazione delle tariffe,

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- sono stati previsti coefficienti entro i limiti indicati nelle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato DPR 158/1999 non avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652, ultimo periodo, della legge n. 147/2013
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

VISTO l'art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 - 2011, il blocco dell'aumento dei tributi locali, prevedendo che *«al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015»* e che *«la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243 bis del testo*

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

RICHIAMATO il decreto milleproroghe, D.L. 244/2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 80 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTE le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2017, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti:

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la Legge di stabilità 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

VISTO il parere del Revisore Dei Conti acquisito nell'ambito del parere del bilancio di previsione;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **di** approvare le scelte operative e gestionali che hanno portato alla determinazione delle tariffe unitarie precisate nella relazione tecnica-illustrativa allegata alla presente;
- 2) **di** richiamare quanto in premessa e di approvare per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche, allegata alla presente deliberazione;
- 3) **di** determinare la tariffa giornaliera in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno.
- 4) **di** dare atto che sull'importo della TARI, si applica, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- 5) **di** quantificare in €. 137.199,90 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;
- 6) **di** stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2017: 30 GIUGNO e 30 SETTEMBRE;
- 7) **di** stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al 30.06.2017;
- 8) **di** stabilire che i regolamenti come modificati per l'anno 2017 dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al provvedimento, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI PONTE NIZZA

PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI -
TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI - ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Ponte Nizza, li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mogni, Claudia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Ponte Nizza, li _____





IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Guida Claudio

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Pernigotti Costantino



Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 62 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/04/2017 al 12/05/2017 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Ponte Nizza, li 27/04/2017



Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

diventa esecutiva in data 18-mar-2017

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Ponte Nizza, li 18-mar-2017



Il Segretario Comunale
Dott. Bellomo Daniele

